

circ. n. 2004/3451 del 23/01/2004

Oggetto: Distributori automatici di sigarette.

Si fa riferimento alla circolare n. 2003/56933 del 24 dicembre U.S., con la quale si è disposto, tra l'altro, che, a partire dal 10 gennaio 2004, i distributori automatici devono essere disattivati, attraverso apposito temporizzatore, nella fascia di orario che va dalle sette alle ventuno, compresi i giorni festivi.

La violazione della suddetta normativa costituisce illecito amministrativo, come tale sanzionato dagli art. 34 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n.1293 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al riguardo si prega il Comando Generale della Guardia di Finanza ad effettuare, per il tramite dei propri Uffici Periferici, periodici controlli sulla puntuale osservanza della suddetta disposizione, inviando, nell'ipotesi di accertata violazione, il relativo verbale al locale Ispettorato dei Monopoli di Stato.

Si prega, altresì, il Ministero dell'Interno di voler interessare l'Associazione nazionale Comuni Italiani e se ritenuto opportuno, gli Uffici Territoriali di governo affinché, localmente, i competenti Organi effettuino opportuni controlli, inviando, in caso di accertata violazione, il relativo verbale al locale Ispettorato dei Monopoli di Stato.

I sigg.ri Ispettori eleveranno, in occasione della violazione debitamente verbalizzata, formali contestazioni d'addebito, per l'instaurazione della procedura sanzionatoria di cui all'art. 35 della legge 1293/1957.

Ai fini dell'eventuale applicazione delle predette sanzioni i Sigg.ri Ispettori medesimi terranno conto dei criteri previsti dall'art. 11 della legge 689 del 24 novembre 1981, nella considerazione che scopo primario della modifica in argomento è la tutela della salute che, configurandosi come interesse prevalente rispetto ad altri interessi eventualmente coinvolti, va preservato con l'adozione di misure sanzionatorie ed atte ad inibire il perpetrarsi del fenomeno.

In merito si evidenzia che, dopo tre violazioni della stessa indole commesse in un biennio, si configura la fattispecie di cui all'art.34, comma 1, n.9 della surrichiamata legge che attribuisce all'Amministrazione la facoltà di procedere alla disdetta del contratto, d'appalto, ovvero alla revoca della gestione della rivendita,

Si evidenzia, altresì, che è stato segnalato alla scrivente che la disattivazione dei distributori automatici nella fascia oraria sopraindicata ha favorito l'espansione della vendita di tabacchi presso esercizi commerciali privi della prescritta autorizzazione.

In relazione a tanto si interessano gli Organi in indirizzo ad effettuare i dovuti accertamenti al fine di reprimere tale fenomeno.